

Sentenza: 23 giugno 2020, n. 143

Materia: equilibrio di bilancio - copertura finanziaria delle leggi di spesa

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Parametri invocati: articoli 81, 97, primo comma e 117, comma terzo della Costituzione

Oggetto: legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3/2015)

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi:

L'impugnazione è relativa ad una legge manutentiva, di soli tre articoli con contenuto unitario, ed è circoscritta alla modifica di un solo articolo della legge madre.

L'articolo 1, comma 4, della legge della Regione Calabria 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale) prevedeva *che* «[a]i fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015».

L'articolo 1 della legge regionale impugnata apporta al comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 3 del 2015 le seguenti modifiche: a) prima della parola «Commissioni» è inserita la seguente: «per»; b) le parole «gli emolumenti e/o» sono sostituite dalla seguente: «i»; c) le parole «, anche di vertice,» sono soppresse.

Conseguentemente a tali modifiche testuali, l'articolo 1, comma 4, della l.r. 3 del 2015 risulta così modificato: «[a]i fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, per Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, i gettoni di presenza spettanti ai componenti sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1 gennaio 2015».

Parte ricorrente, pur evidenziando che, ai sensi dell'articolo 2 della legge impugnata (n. 30 del 2019), dall'attuazione delle “nuove” disposizioni non dovrebbero derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, ritiene che le modifiche apportate al comma 4 dell'articolo 1 della l. r. 3 del 2015 risultino contrastanti con gli articoli 81, 97, primo comma e 117, comma terzo della Costituzione, in relazione a tre profili di analisi delle disposizioni.

In primis, sarebbe circoscritto l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 1, comma 4, della l.r. 3 del 2015. In realtà, originariamente, tale disposizione sarebbe stata applicabile anche alle «Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione», con l'inserimento della parola «per» davanti a «Commissioni e Comitati nominati dalla Regione», la riduzione alla metà dei «benefici economici» risulterebbe limitata esclusivamente ai componenti di questi ultimi, con conseguente esclusione delle «Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione». Questi ultimi verrebbero richiamati al solo fine di una futura riorganizzazione degli stessi, come si evincerebbe dalle parole «nelle more».

In secondo luogo, un'altra limitazione applicativa, sempre sul piano soggettivo, deriverebbe dall'eliminazione dalle parole «, anche di vertice», che sarebbe finalizzata ad escludere i «componenti di vertice» dalla prevista decurtazione dei «benefici economici».

Infine, l'eliminazione del riferimento agli «emolumenti» limiterebbe “dal punto di vista oggettivo l'ambito di applicazione della norma di contenimento della spesa ai soli gettoni di presenza, consentendo quindi di ripristinare gli altri emolumenti in misura piena”.

In conclusione, secondo parte ricorrente, tutte le modifiche introdotte sarebbero “idonee a comportare un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata, con la conseguente incompatibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo art. 2 della stessa L.R.”.

La Regione Calabria sostiene che le disposizioni impugnate avrebbero il solo fine di esplicitare una lettura già enucleabile in precedenza del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 3 del 2015.

La Corte, dichiarata inammissibile per carenza di motivazione la questione della presunta violazione dell'articolo 117 Costituzione in tema di coordinamento della finanza pubblica, ritiene che non sussista nemmeno l'asserita violazione degli articoli 81, terzo comma, e 97, primo comma, Costituzione, *parametri operanti in modo strettamente integrato quali fondamentali principi del diritto del bilancio. Pur presidiando interessi di rilievo costituzionale tra loro distinti, tali due parametri risultano infatti coincidenti sotto l'aspetto della garanzia della sana ed equilibrata gestione finanziaria (ex multis, sentenza n. 18 del 2019)*

La Corte non rigetta l'analisi interpretativa proposta da parte ricorrente circa la ridotta portata applicativa delle disposizioni impugnate rispetto alla legge “originaria”, ma nemmeno accoglie la prospettazione difensiva della Regione Calabria, bensì perviene alla dichiarazione di legittimità della legge impugnata sulla scorta dell'esame dell'iter legislativo della stessa.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, *i lavori preparatori (sentenze n. 64 del 2020, n. 186 e n. 108 del 2019), sebbene non legittimino interpretazioni contrastanti con il tenore delle disposizioni approvate, quale emergente dal loro testo, costituiscono pur sempre elementi che contribuiscono alla corretta interpretazione di quest'ultimo (sentenze n. 107 del 2018, n. 127 del 2017 e n. 250 del 2016).*

Nel caso de quo, nella relazione finanziaria della proposta di legge viene attestato che le disposizioni di cui all'articolo 1 non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale, «*stante l'invarianza delle previsioni di spesa relative all'ammontare dei trasferimenti ordinari per gli Enti interessati, rimanendo a carico di questi ultimi l'autonoma gestione dei relativi oneri*». Pertanto è in tal senso che le disposizioni impugnate vanno interpretate, cioè che esse non devono determinare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale, *alla luce della previsione di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 2, la cui natura di vincolo sostanziale, e non di clausola “di mero stile”, è appunto suffragata dalla citata relazione finanziaria di accompagnamento, che il ricorrente, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione.*

La portata precettiva dell'impugnato articolo 1 della l.r. n. 30 del 2019, *deve dunque essere intesa nel senso di non poter implicare spese ulteriori per i singoli enti, agenzie e aziende sub-regionali, tali da superare gli stanziamenti in loro favore già previsti nel bilancio regionale, ferma restando la possibilità per i soggetti in questione, nella loro autonomia organizzativa, di destinare risorse in conformità alle previsioni della legge regionale impugnata, che è stata censurata, del resto, esclusivamente in relazione a parametri finanziari.*